

CIRCOLARE n. 151/2014
Prot. n. 2817 RCC/bf

Roma, 19 dicembre 2014

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi – circolare Ministeri**

Si rende noto che, anche su sollecitazione della Federazione (cfr. circolari Fipe nn. 137 e 143 del 2014), i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno emanato una nota congiunta di chiarimenti (allegata) in relazione alle nuove norme sull'obbligo dei c.d. tappi antirabbocco per la presentazione degli oli d'oliva vergini nei pubblici esercizi.

La nota cerca di fornire "i necessari orientamenti per la corretta attuazione della citata disposizione...ed evitare agli operatori interessati difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla norma".

Chiarisce quindi che il c.d. tappo antirabbocco deve presentare essenzialmente due caratteristiche:

1. impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa;
2. risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l'alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all'esame visivo del controllore o dell'utilizzatore.

Inoltre, i Ministeri chiariscono che l'eventuale utilizzo di confezioni "monodose" rispetta l'obbligo di legge, in quanto una volta aperte vengono o utilizzate integralmente oppure la confezione rimane comunque aperta o alterata.

In sostanza, a parte la conferma della possibilità di utilizzare le confezioni "monodose", i Ministeri si limitano ad esplicitare meglio le caratteristiche che deve avere il tappo

antirabbocco, senza dare però indicazioni su un'eventuale attestazione ministeriale di conformità dei dispositivi che si trovano oggi in commercio, seppur limitatamente.

Inoltre, rimane aperta la questione della possibilità di smaltimento delle scorte di olio già presenti nei magazzini dei locali.

Si ricorda che la sanzione prevista per coloro che non utilizzano i dispositivi antirabbocco va da 1.000 a 8.000 euro.

Pertanto la Federazione, apprezzando l'interesse dimostrato dai Ministeri competenti, solleciterà gli stessi a fornire ulteriori indicazioni al fine di facilitare agli operatori del settore il corretto adempimento del nuovo obbligo di legge.

Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore



Allegato n. 1